



COMUNE DI TRENTO



Area: finanziaria

N. D14

**Regolamento per la definizione agevolata
delle entrate comunali non riscosse a seguito
di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti
esecutivi**

2023

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di richiesta dei carichi definibili

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 10 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.
3. Ai fini del presente Regolamento deve intendersi:
 - per "Comune" il Comune di Trento;
 - per "Concessionario" i soggetti affidatari in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Trento, ai sensi degli artt. 52 e 53 del decreto legislativo 446/1997.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - i debiti contenuti in atti/ingiunzioni di pagamento emessi dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
 - i debiti contenuti in avvisi di accertamento esecutivo, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;anche se non ancora affidati in carico al Concessionario.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata, i debitori possono estinguere il proprio debito versando:
 - le somme dovute a titolo di capitale;
 - le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari;
 - le somme relative alla notificazione degli atti.
3. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può essere chiesta dal debitore anche per una sola parte delle proprie posizioni debitorie, indicando espressamente le singole poste nella dichiarazione di cui all'articolo 4.

5. Restano sempre esclusi dalla definizione agevolata:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Istanza di richiesta dei carichi definibili

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore richiede, con modalità che garantiscano la certezza giuridica del ricevimento, entro il termine del 30 settembre 2023 al Comune o al Concessionario il "prospetto dei carichi definibili", contenente l'elenco delle proprie posizioni oggetto di possibile definizione agevolata.
2. Il Comune o il Concessionario riscontrano all'istanza entro il 29 febbraio 2024 comunicando l'ammontare delle pendenze debitorie che possono essere oggetto di definizione agevolata, anche a mezzo di messa a disposizione dei dati su specifico portale.
3. La modulistica, unitamente alle modalità per la presentazione della stessa, relativa all'istanza di cui al presente articolo, viene messa a disposizione dal Comune o dal Concessionario sui propri siti istituzionali.

Articolo 4

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al Concessionario la volontà di avvalersi della definizione agevolata, rendendo apposita dichiarazione entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei carichi definibili o dalla messa a disposizione dei dati su apposito portale, come previsto all'articolo precedente.
2. La modulistica, unitamente alle modalità per la presentazione della stessa, relativa alla dichiarazione di cui al presente articolo, viene messa a disposizione dal Comune o dal Concessionario sui propri siti istituzionali. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento nel limite massimo di cui al comma 3, lettera b) di questo articolo.
3. Il Comune o il Concessionario comunicano l'accoglimento o il rigetto della dichiarazione, di cui al comma 1, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto. Qualora la dichiarazione venga accolta, il Concessionario o il Comune comunicano ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. versamento unico: entro il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione al debitore;
 - b. ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate, la prima e la

seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al trentesimo e sessantesimo giorno successivo alla comunicazione al debitore, e le restanti ventidue rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese successivo al secondo versamento. L'importo di ogni rata successiva alle prime due non può in ogni caso essere inferiore ad Euro 100,00.

c. esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Articolo 5

Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4 gli obblighi di pagamento riprendono immediatamente a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 1.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario, relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza di cui all'articolo 3 e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.